Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/517/CE)

(GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 97/553/CE della Commissione del 13 agosto 1997	L 228	31	19.8.1997

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/517/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ([2]), in particolare l'articolo 19,

considerando che le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Madagascar hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione delle carni e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che il regime di polizia sanitaria in Madagascar presenta gravi lacune e che non viene applicata la normativa comunitaria; che in questo paese la produzione e la trasformazione di prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, possono comportare rischi per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi i prodotti della pesca, non possono pertanto essere più autorizzate fintanto che non venga garantita l'assenza di rischi;

considerando che la presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della decisione 97/516/CE della Commissione ([3]), gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti di origine animale dal Madagascar.

Tuttavia, per le partite uscite dal Madagascar prima dell'entrata in vigore della presente decisione e presentate per l'importazione al posto d'ispezione comunitario prima del ►**M1** entro il 15 settembre 1997 ◄, viene effettuato un esame fisico più accurato e, se del caso, un esame microbiologico inteso ad individuare, in particolare, la presenza del Bacillus anthracis e del Clostridium chauvoei.

([1]) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
([2]) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.
([3]) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.